

**IL TRIBUNALE DI UDINE****2^ Sezione civile**

riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati:

dott. Francesco Venier	Presidente
dott. Annalisa Barzazi	Giudice
dott. Gianmarco Calienno	Giudice rel.

ha emesso il seguente

**DECRETO di OMOLOGAZIONE di CONCORDATO SEMPLIFICATO****ex art. 18 D.L.118/21 conv. con modif. in Legge 147/2021**

Letto il ricorso ex art.18 D.L. 118/21 conv. con modif. in Legge 147/21 depositato in data 12 maggio 2022 da

*, in persona dei liquidatori*

*quanto possa occorrere a quanto infra autorizzati con delibera del collegio dei liquidatori del 6.5.2022 (doc. 1), rappresentata e difesa come da mandato in calce al ricorso*

con cui la società debitrice ha chiesto al Tribunale di omologare il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art.18 citato, così come dettagliatamente esposto nell'atto introduttivo;

vista la relazione finale dell'Esperto, il quale assumeva le seguenti conclusioni:

### 13. Conclusioni

Atteso che, per quanto più compiutamente evidenziato nei paragrafi precedenti, ai quali si rinvia:

- l'imprenditore, per il tramite del Collegio dei Liquidatori, nonché degli Advisor legali e finanziari, si è impegnato a fornire il supporto e la collaborazione necessarie al nominato Esperto per la valutazione dell'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, attraverso la continuità indiretta;
- durante le trattative, l'imprenditore, per il tramite del Collegio dei Liquidatori, nonché degli Advisor legali e finanziari, si è comportato secondo correttezza e buona fede;
- in data 12 aprile 2022 è stata trasmessa, a mezzo PEC, a tutti i creditori una bozza di Accordo ai sensi dell'art. 11, co. 1, lett. c) DL 118/2021, con allegato un elenco creditori aggiornato e l'ultima bozza aggiornata del Piano;
- la Società non ha potuto formalizzare un accordo ex art. 11, co. 1, Lett. c) DL 118/2021 non avendo ricevuto dai creditori sufficienti riscontri positivi alla proposta loro notificata;
- il risanamento dell'impresa e la salvaguardia (quanto meno parziale) dei livelli occupazionali appaiono percorribili solo mediante la continuità indiretta e il ricevimento di una manifestazione vincolante di interesse per il ramo d'azienda cd. Friuli Venezia Giulia;
- nell'ambito degli incontri con le OO.SS. è emersa la possibilità di sottoscrivere un accordo che regoli la gestione del personale nelle more della potenziale cessione del ramo di azienda cd. Friuli Venezia Giulia, nonché i termini e le modalità con cui procedere al licenziamento collettivo;
- il miglior soddisfacimento dei creditori risulterebbe possibile solo mediante utilizzo della finanza esterna promessa dai soci e, quindi, in assenza di fallimento della Società,

il sottoscritto Esperto

**DICHIARA**

concluso il tentativo di Composizione Negoziata della Crisi in quanto non è stato possibile addivenire alla sottoscrizione di un accordo ai sensi dell'art. 11, co. 1, DL 118/2021 e la Società non pare essere nelle condizioni di poter richiedere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis, 182-septies e 182-novies LF, nei termini previsti dall'art. 11, co. 2, D.L. 118/2021.

visto il decreto del 24 maggio 2022 con cui il giudice delegato disponeva l'acquisizione del parere dell'Esperto di cui al comma 3° dell'art.18 cit, sui presumibili risultati della liquidazione e sulle garanzie offerte, nonché, stante anche la mancata esecuzione del test pratico di cui all'art.3 del citato DL, sul presupposto di cui all'art.2 del predetto D.L. ossia, se, alla data delle presentazione dell'istanza di cui all'art.2 del predetto D.L. risultasse ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa;

visto il parere dell'Esperto depositato il 13 giugno 2022 con cui il medesimo assumeva le seguenti conclusioni:

*“(a) che la proposta di concordato semplificato presentata dalla Società risulta conveniente per i creditori, rispetto all'alternativa unica del fallimento, sotto ogni profilo analizzato:*

- in termini di valore assoluto: le somme a disposizione dei creditori sono superiori rispetto a quelle ritraibili dalla procedura fallimentare;

- in termini di tempistica: i tempi di esecuzione del Piano risultano più rapidi di quelli stimabili per la procedura fallimentare;

- in termini di certezza del risultato: la finanza esterna – posta che non presenta evidenti rischi di realizzabilità – costituisce il novanta per cento circa dell’attivo stimato di Piano;

(b) che, conseguentemente, tale proposta non arreca pregiudizio rispetto all’alternativa fallimentare e assicura un’utilità a ciascun creditore, nel rispetto del legittimo ordine delle cause di prelazione;

(c) che la proposta di concordato semplificato presentata dalla Società risulta tecnicamente fattibile in quanto, a seguito della sottoscrizione dell’accordo sindacale, sarebbe sufficiente il solo incasso degli importi messi a disposizione a titolo di finanza esterna per garantire (e migliorare) il raggiungimento del risultato minimo di soddisfazione dei creditori previsto dallo scenario “base”;

(d) che, alla data di presentazione della domanda di accesso alla CNC ai sensi dell’art. 2, D.L. 118/2021, sussisteva una ragionevole possibilità di perseguire il risanamento dell’impresa attraverso la continuità indiretta.”

visto il decreto del 21/7/22 con cui il Collegio -dopo aver premesso che nell’impianto delineato dall’art.18 del DL 118/21 compete al Tribunale, ancor prima di procedere alla nomina dell’ausiliario e di disporre gli ulteriori adempimenti finalizzati alla fissazione dell’udienza per l’omologazione, di delibare, sulla scorta della relazione finale e del parere dell’Esperto, la fattibilità giuridica ed economica dell’ipotesi concordataria proposta- ha ritenuto che l’estremo rilievo del apporto finanziario promesso dai due soci e

nell’economia del piano imponesse, prima che lo stesso venisse comunicato ai creditori e in assenza della previsione di voto da parte dei creditori sulla convenienza della proposta, che esso fosse adeguatamente garantito in modo tale da assicurare che, nel caso di esito positivo dell’iniziativa concordataria, le rilevanti somme a titolo di finanza esterna al cui versamento si sono impegnati i soci e

, fossero effettivamente messe a disposizione del piano per l’esecuzione della proposta concordataria nella misura massima indicata (complessivamente per Euro 900.000,00 di cui la metà promessa dal socio e l’altra dal socio

);

rilevato che, sotto tale profilo, il Collegio, ritenendo che non fossero sufficienti a garantire tale apporto i meri affidavit bancari prodotti in relazione alla solvibilità del socio e alla solvibilità dei soci di riferimento del socio \_\_\_\_\_, ossia i signori \_\_\_\_\_ ha assegnato, con il predetto decreto del 21/7/22, un termine alla società debitrice per produrre, a garanzia del versamento degli importi massimi a cui si sono impegnati i predetti soci, fideiussioni bancarie a prima richiesta rilasciate da primari istituti di credito o assicurativi oppure altri strumenti (ad esempio: deposito fiduciario presso notaio), individuati dalla società debitrice che il Collegio si era riservato di valutare, che consentano in ogni caso di garantire la fattibilità del piano sotteso alla proposta concordataria;

rilevato che, nel rispetto del termine assegnato, la società debitrice ha depositato in data 10/8/22 documentazione, di seguito specificata- comprovante il versamento della finanza esterna da parte dei predetti soci su un conto fiduciario, vincolato in favore della società debitrice, per il caso di omologazione della proposta di concordato semplificato (così come previsto nelle lettere di supporto finanziario): i) bonifici bancari in data 5.8.2022 con cui i predetti soci hanno depositato su un conto fiduciario intestato allo \_\_\_\_\_, rispettivamente, Euro 450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00) ciascuno, per un importo complessivo di Euro 900.000,00 (novecentomila/00) (All.ti 1 e 2 alla nota di deposito); ii) due distinti mandati conclusi con il Notaio \_\_\_\_\_ per la ricezione, custodia e l'amministrazione del deposito fiduciario vincolato, sottoscritti per accettazione da quest'ultimo in data 9.8.2022 (All.ti 3 e 4 alla nota di deposito); iii) attestazione di data 9.8.2022 con cui il Notaio \_\_\_\_\_ ha espressamente dichiarato *“di aver ricevuto (in data 8 agosto 2022) il versamento della somma di euro 450.000 e della somma di euro 450.000 come evidenziato nella contabile bancaria qui sotto riportata per estratto e relativa al mio c/c n. \_\_\_\_\_”* (All. 5 alla nota di deposito).

visto il decreto del 23/8/22 con cui il Collegio, stante la ritualità della proposta e tenuto conto dell'acquisita relazione finale dell'Esperto nonché del parere reso dallo stesso sui presumibili risultati della liquidazione e sulle garanzie offerte, provvedeva agli adempimenti di rito di cui ai commi 3° e 4° dell'art.18 del DL 118/21 conv. con modif. in legge 147/21, nominando quale ausiliario, il dott. Alessandro Paolini con contestuale assegnazione di termine per il deposito del parere di cui al comma 4° del citato art.18 nonché fissando, con onere di notificazione a carico della società debitrice, l'udienza del 10/11/22 per l'eventuale omologazione della proposta di concordato liquidatorio semplificato, con l'avvertimento ai



creditori e qualsiasi interessato della possibilità di proporre opposizione all'omologazione costituendosi nel termine perentorio di dieci giorni prima dell'udienza fissata;

visto il parere dell'Ausiliario;

vista l'opposizione all'omologazione depositata dal creditore \_\_\_\_\_ ;

vista la certificazione dei carichi erariali;

visto il verbale dell'udienza del 10/11/22,

visto il decreto di pari data con cui il Collegio disponeva il rinvio dell'udienza, al 15 dicembre 2022 ore 11.00, onerando la società ricorrente di rinnovare, entro il 21/11/2022, la comunicazione, ove possibile a mezzo posta elettronica certificata, della proposta, unitamente al parere dell'Ausiliario, alla relazione finale, al parere dell'Esperto, al decreto del 23/8/22 e al presente decreto, ai creditori risultanti dall'elenco depositato ai sensi dell'art.5 comma 3 lett.c) DL 118/21, ai creditori di cui alle istanze di fallimento pendenti e al

\_\_\_\_\_ specificando che i dati per la valutazione della proposta di concordato possono essere reperiti presso l'Ausiliario

vista la memoria integrativa del predetto creditore opponente;

vista la nota integrativa della certificazione dei carichi erariali:

vista la nota depositata dalla società debitrice con particolare riferimento all'evoluzione delle trattative tenutesi nell'ambito della composizione negoziata con i diversi soggetti interessati ai complessi aziendali di \_\_\_\_\_ in considerazione delle osservazioni svolte sul punto dall'Ausiliario nel suo parere;

visto il verbale dell'udienza del 15/12/22 all'esito della quale il Collegio si è riservato di provvedere alla scadenza dell'assegnato termine alla società debitrice per il deposito della proroga degli impegni assunti dai soci \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ in relazione all'apporto di finanza esterna;

vista la nota di deposito del 19/12/22 con cui la società debitrice ha prodotto: i). proroga al 30 giugno 2023 del termine di efficacia degli impegni di cui alle lettere di supporto finanziario del 17 dicembre 2021, sottoscritta tramite documento unico in data 16 dicembre 2022 da parte di \_\_\_\_\_, di \_\_\_\_\_ e dei liquidatori della Società; ii) gli addenda sottoscritti in data 19 dicembre 2022 dal Notaio \_\_\_\_\_ e, rispettivamente, da \_\_\_\_\_ e da \_\_\_\_\_ aventi ad oggetto la proroga semestrale del termine di efficacia (in origine fissato al 15 gennaio 2023, ora prorogato al 15 luglio 2023) dei contratti di mandato per la ricezione, custodia e l'amministrazione di un deposito fiduciario vincolato, stipulati in data 4.8.2022.

tutto ciò premesso

## OSSERVA

A norma del comma 5 dell'art.18 del DL 118/21, il Tribunale, svolta l'eventuale istruttoria, omologa la proposta di concordato semplificato, quando, verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento, nonché il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione fallimentare e comunque assicura un'utilità a ciascun creditore.

Orbene, sotto il profilo della regolarità del contraddittorio e del procedimento, rileva il Tribunale che sussistono la qualifica di imprenditore in capo alla società proponente, il presupposto oggettivo dello stato di crisi, la competenza territoriale del tribunale di Udine nonché la coerenza della proposta rispetto alla causa (funzione economica) del concordato.

Risulta l'integrità del contraddittorio, come anche la tempestività della domanda, presentata nei 60 gg successivi alla comunicazione da parte dell'esperto della propria relazione finale.

Quanto alle condizioni di ammissibilità della domanda collegate alla relazione dell'esperto, occorre evidenziare che il dott. Braidotti, nella sua relazione finale, in sede di composizione negoziale, ha infatti rappresentato, come sopra riportato, (i) l'avvenuto svolgimento delle trattative secondo correttezza e buona fede; (ii) il mancato esito positivo delle stesse; (iii) la non praticabilità delle soluzioni individuate ai sensi dell'art. 111 commi 1 e 21 D.L. n. 118/2021.

A questo proposito l'ausiliario dott. Paolini, nel parere reso ai sensi del comma 4 dell'art.18 cit, ha rimesso al Tribunale, in riferimento ai presupposti per l'accesso alla composizione negoziale della crisi (CNC), la questione interpretativa in merito alla presenza o meno, in corso di procedura di CNC, della concreta prospettiva di risanamento dell'impresa, assumendo che, se, da un lato, tale concreta prospettiva di risanamento mediante continuità indiretta fosse positivamente valutabile in sede di accettazione dell'incarico da parte dell'Esperto, dall'altro, non emergeva che essa -dovendo sussistere anche nel corso della CNC in quanto condizione essenziale- avesse avuto con chiarezza una concreta aspettativa di realizzo già in corso di CNC.

Sul punto la società ricorrente ha depositato in data 6/12/22 una nota in cui è stata riepilogata l'evoluzione delle trattative tenutesi nell'ambito della composizione negoziata con i diversi soggetti interessati ai complessi aziendali di \_\_\_\_\_ corredata di documentazione che il Tribunale ritiene comprovi l'effettivo proseguimento delle trattative del c.d. ramo dell'azienda anche nel corso della composizione negoziata.

Il che consente di affermare la sussistenza del presupposto legittimante il presente ricorso anche in riferimento al profilo di criticità evidenziato dall'ausiliario.

Ritiene, quindi, il Tribunale che il procedimento, anche in riferimento alla sua fase legittimante, si sia svolto ritualmente.

Passando all'esame della proposta di concordato, essa prevede uno scenario base che assume prudenzialmente che non si addivenga alla cessione dell'azienda (o di rami di essa) in continuità indiretta e uno scenario "migliorativo" che assume la valorizzazione dei complessi aziendali in continuità indiretta.

Più in particolare, si prevede che:

(i) nello scenario "base" l'attivo complessivo di Euro 999.396 (corrispondente a quanto messo a disposizione da parte di alcuni tra i soci a titolo di Supporto Finanziario per Euro 900.000,00, cui si aggiungono gli importi che si prevede di ricavare dalla liquidazione "atomistica" delle immobilizzazioni materiali e dalla realizzazione delle ulteriori voci di attivo nella disponibilità della Società, stimati in Euro 99.396), è destinato al pagamento integrale dei costi in prededuzione e al pagamento delle Classi da 1 a 7 nelle percentuali di seguito indicate:

(a) Classe 1, inerente ai creditori privilegiati ex art. 2751-bis, comma 1, n. 1, c.c. (dipendenti), con previsione di pagamento in una percentuale del 100%;

(b) Classe 2, inerente ai creditori privilegiati ex art. 2751-bis, comma 1, c.c., diversi da quelli di cui al n. 1 (di cui alla Classe 2), con previsione di pagamento in una percentuale minima del 6%;

(c) Classe 3, inerente al solo \_\_\_\_\_, con previsione di pagamento in una percentuale minima del 5%;

(d) Classe 4, inerente ai creditori privilegiati ex art. 2753 c.c. (enti previdenziali ed assistenziali), con previsione di pagamento in una percentuale minima del 4%;

(e) Classe 5, inerente ai creditori privilegiati ex art. 2752 c.c. (erario), con previsione di pagamento in una percentuale del minima 4%;

(f) Classe 6 e 7, inerenti, rispettivamente, ai creditori privilegiati degradati al chirografo e ai creditori chirografari ab origine, con previsione di pagamento in una percentuale

minima del 3,07%;

(ii) nello scenario "migliorativo", nel quale l'attivo complessivo è incrementato dalla valorizzazione dei complessi aziendali della Società mediante continuità indiretta e, soprattutto, si assume una riduzione del passivo riconducibile al raggiungimento di un accordo con le organizzazioni sindacali, le somme destinate al pagamento delle Classi da 2 a 7 saranno incrementate sino a concorrenza delle percentuali massime di seguito indicate (le percentuali aggiuntive previste delle lettere da (a) a (e) del presente (ii) sono da considerarsi dovute solo in caso di effettiva cessione dell'azienda o del ramo d'azienda, con conseguente incremento dell'attivo distribuibile (nonché del passivo da soddisfare) rispetto allo scenario "base"):

(a) Classe 2, inerente ai creditori privilegiati ex art. 2751-bis, comma 1, c.c., diversi da quelli di cui al n. 1 (di cui alla Classe 2), con previsione di pagamento in una percentuale stimata sino a un massimo del 15%;

(b) Classe 3, inerente al solo \_\_\_\_\_, con previsione di pagamento in una percentuale stimata sino a un massimo del 14%;

(c) Classe 4, inerente ai creditori privilegiati ex art. 2753 c.c. (enti previdenziali ed assistenziali), con previsione di pagamento in una percentuale stimata sino a un massimo del 13%;

(d) Classe 5, inerente ai creditori privilegiati ex art. 2752 c.c. (erario), con previsione di pagamento in una percentuale stimata sino a un massimo del 13%;

(e) Classe 6 e 7, inerenti, rispettivamente, ai creditori privilegiati degradati al chirografo e ai creditori chirografari ab origine, con previsione di pagamento in una percentuale stimata sino a un massimo del 10,54%.

Né con riguardo allo scenario "base", né con riguardo allo scenario "migliorativo" è prevista alcuna soddisfazione per i crediti di natura postergata di cui alla Classe 8, relativi a finanziamenti postergati effettuati da alcuni soci e a ulteriori importi versati quale garante da parte di \_\_\_\_\_ Tali crediti sono quindi oggetto di stralcio integrale

Quanto alla tempistica per il pagamento i creditori inseriti nelle Classi da 1 a 7, secondo le percentuali indicate, la Società si è impegnata ad adempiere la proposta nel termine più breve

possibile a seguito della integrale realizzazione dell'attivo e, in ogni caso, entro 12 mesi dall'omologa del concordato.

Sul rispetto delle legittime cause di prelazione e sulla corretta formazione delle classi si sono espressi favorevolmente sia l'Esperto sia l'Ausiliario i cui pareri il Tribunale condivide pienamente.

Quanto alla fattibilità del piano sotteso alla proposta, su cui si sono espressi favorevolmente sia l'Esperto sia l'Ausiliario, occorre evidenziare che esso, in estrema sintesi, si basa su risorse derivanti da un realizzo atomistico degli asset, un apporto di finanza esterna ed un eventuale realizzo da cessione di parte di azienda.

In particolare, per quanto riguarda gli importi da realizzare:

- la valorizzazione del realizzo dei beni materiali aziendali è stata effettuata sulla base di apposita perizia di stima redatta da un professionista incaricato;
- l'apporto di finanza esterna appare garantito, a seguito di specifica richiesta del Tribunale, mediante deposito fiduciario vincolato;

L'apporto di finanza esterna appare necessario per la fattibilità del Piano in quanto rappresenta la quasi totalità dell'attivo realizzabile (Euro 900.000 su un totale realizzabile in ipotesi di scenario "base" di Euro 999.396).

Tali somme saranno messe a disposizione della società solo in seguito all'omologazione della Proposta di Concordato Semplificato di cui trattasi.

Riguardo al deposito fiduciario, occorre poi evidenziare che la società ricorrente, in considerazione dei tempi del presente procedimento, ha depositato in data 19/12/22, come dato atto nelle premesse, documentazione comprovante, da un lato, la proroga sino al 30/6/2023 degli impegni assunti dai soci per il versamento della finanza esterna e, dall'altro, oggetto la proroga semestrale del termine di efficacia (in origine fissato al 15 gennaio 2023, ora prorogato al 15 luglio 2023) dei contratti di mandato per la ricezione, custodia e l'amministrazione del deposito fiduciario vincolato, stipulati in data 4.8.2022.

Il che garantisce la principale condizione di fattibilità del piano, costituendo l'apporto della finanza esterna di gran lunga la risorsa principale del piano.

In merito poi alla cessione di parte dell'azienda, va rilevato che tale evento, come



affermato dall'Esperto e dall'Ausiliario, appare solo possibile e comunque lo stesso Esperto quantifica prudenzialmente l'ipotetico realizzo in misura pari al valore di realizzo dei beni (vedasi nota 5 pag. 8 del Parere dell'Esperto).

Quanto al passivo concordatario, esso si sostanzia nelle spese prededucibili di procedura, nel fondo per licenziamenti dipendenti, anch'esso prededucibile, in un fondo rischi chirografario, oltre evidentemente agli oneri di pagamento delle creditori secondo le predette classi e percentuali.

Con riferimento alla convenienza del piano concordatario proposto, il Tribunale condivide quanto osservato sul punto dall'Ausiliario, ossia che la valutazione di convenienza della proposta concordataria rispetto allo scenario fallimentare appare evidente e non necessita di particolari approfondimenti. L'apporto di finanza esterna, condizionato all'omologa del concordato semplificato proposto, determina la quasi totalità delle risorse destinate al pagamento dei creditori. La relazione al Piano dell'Esperto evidenzia un importo di realizzo da scenario fallimentare pari a Euro 82.393. Pur anche considerando un ipotetico successo su eventuali azioni di responsabilità da azionare in capo agli amministratori (vedasi paragrafo 2 del presente parere) risulta molto difficile se non impossibile ottenere un risultato migliore in termini di attivo della procedura in ipotesi di procedura fallimentare.

Si rinviene quindi, nello scenario concordatario proposto, una concreta utilità per ciascun creditore rispetto al fallimento.

La soglia minima definita come quella ricavabile presuntivamente dalla liquidazione fallimentare viene ragionevolmente superata in ipotesi concordataria.

Il prospetto allegato in calce al parere dell'Esperto, identifica uno scenario minimo di realizzo in ipotesi concordataria di Euro 904.456 rispetto ad un previsto realizzo in ipotesi di fallimento di Euro 82.393.

Né, infine, la fattibilità e la convenienza del concordato proposto risultano inficiate dall'unica opposizione proposta, ossia quella del creditore \_\_\_\_\_, atteso che questi lamenta che l'importo del proprio credito, al netto di quanto ricavato dalla vendita dei beni, sia pari ad Euro 26.175,11 e non 19.699,14 come indicato dal piano.

Sul punto, stante la natura chirografaria della pretesa, occorre evidenziare che il piano

prevede un apposito fondo rischi senz'altro capiente rispetto alla differenza di poco meno di Euro 7.000,00 nominali di cui si lamenta il creditore che diventa assolutamente minima rispetto alla falcidia proposta.

Il che è sufficiente per ritenere l'assoluta infondatezza dell'opposizione, anche perchè, difettando nel concordato semplificato, così come nel concordato preventivo, una fase di accertamento giudiziale dello stato passivo, l'eventuale maggior credito vantato andrà richiesto e accertato secondo gli ordinari mezzi di tutela nei confronti della stessa società ricorrente.

In definitiva, ritiene il Tribunale che, sussistendo tutte le condizioni di legge, il proposto concordato semplificato vada omologato.

Sotto il profilo esecutivo, il concordato dovrà inoltre essere attuato nel rispetto delle regole di trasparenza, pubblicità e competitività proprie della disciplina concorsuale, precisamente fallimentare. L'art. 19 del d.l. 118/2021 risulta chiaro sul punto nel richiamare al comma 1° l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui all'articolo 182 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 il quale a sua volta richiama, tra gli altri, al quinto comma gli articoli da 105 a 108 ter in tema, di vendite.

Si rende, quindi, necessaria la nomina del liquidatore giudiziale e del comitato dei creditori, per provvedere alla cessione, anche eventualmente atomistica, dei beni della società nonché per acquisire alla Procedura la disponibilità delle somme oggetto del deposito fiduciario, messe a disposizione dai soci a titolo di finanza esterna.

A tale proposito, nulla osta che le funzioni di liquidatore giudiziale, stante la clausola di compatibilità di cui al citato art.19 in relazione all'art.182 LF, siano affidate al dott. Alessandro Paolini, già nominato ausiliario.

In particolare, il liquidatore giudiziale provvederà:

- 1) a prendere in consegna i beni della società;
- 2) a prendere in consegna le somme oggetto del deposito fiduciario;
- 3) a consolidare lo stato passivo della società;
- 4) alla liquidazione, previo esperimento di procedure competitive dei beni tutti con le modalità di cui all'art.182 L.Fall. (compresa la pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche di cui all'art.490 almeno 45 giorni prima della data prevista per la

presentazione delle offerte) comparendo con pienezza di poteri e senza necessità di altre autorizzazioni in ogni atto (anche pubblico) diretto ad alienare i cespiti indicati nel piano alle condizioni dallo stesso previste;

- 5) a porre in essere gli atti di ordinaria gestione (compresi i pagamenti di debiti incontestati o correnti, o la decisione di agire o resistere in giudizio), senza alcun vincolo o limitazione, salva la necessità di previa autorizzazione del comitato dei creditori per conferire incarichi a professionisti di ogni genere, sottoponendo all'approvazione del comitato anche i relativi accordi sui compensi dovuti per quell'attività;
- 6) a depositare le somme incassate in un apposito conto bancario o postale, mantenendovi un fondo disponibile per spese di procedura e imprevisti vari nella misura di Euro 50.000,00 provvedendo con il resto al pagamento immediato dei creditori concorsuali secondo quanto previsto nella proposta e nel piano, previa redazione di un progetto distributivo da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori e comunicato al giudice delegato.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 182 legge fall., il liquidatore provvederà con periodicità semestrale dalla nomina alla redazione di un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione e trasmetterà copia del rapporto, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo, ai componenti del comitato dei creditori – per le loro eventuali osservazioni scritte, provvedendo a comunicarlo, unitamente alle eventuali osservazioni del comitato dei creditori, ai creditori a norma dell'articolo 171, comma 2°, legge fall..

Conclusa l'esecuzione del concordato, il liquidatore, al termine delle operazioni di liquidazione e di riparto, dovrà rendere il conto della gestione in conformità a quanto previsto dall'art. 116 legge fall.

Andrà quindi disposta, in ossequio all'art.182 legge fall. la nomina di Comitato dei Creditori nel numero di tre membri, indicati in dispositivo.

Infine, occorre dare atto, in forza dell'espresso richiamo operato dall'ultimo comma dell'art.18 DL 118/21,dell'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui agli

articoli, 173, 184, 185, 186, 217-bis e 236 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sostituita la figura del commissario giudiziale con quella dell'ausiliario,

**P.Q.M.**

visto l'art. 18 DL 118/21;

**omologa** il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio proposto ai creditori dalla società

**nomina** Liquidatore Giudiziale già nominato Ausiliario;

**nomina**, quali componenti del Comitato dei Creditori:

**dispone** che il liquidatore si attenga alle disposizioni di cui un motivazione, ferma restando l'applicazione delle disposizioni, in quanto compatibili, di cui all'art.182 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

**dà atto** dell'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui agli articoli, 173, 184, 185, 186, 217-bis e 236 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sostituita la figura del commissario giudiziale con quella dell'ausiliario.

**Si comunichi** al registro delle Imprese per l'iscrizione ex art. 18 co.6° D.L.24 agosto 2021, n. 118., nonché alla società ricorrente, al PM, ai creditori costituiti in sede di omologa, all'Esperto, dott. e all'Ausiliario, anche nella sua veste di nominato liquidatore giudiziale.

Udine, 24/1/23.

**Il Presidente.**

dott. Francesco Venier